

ART. 2

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014.

2.13 (Nuova formulazione) De Menech, Fragomeli, Ginato.

ART. 3

Al comma 1 dopo le parole “degli eventi alluvionali del 17” aggiungere le seguenti “e 19”

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: “all’evento alluvionale del 17” inserire le seguenti: “e 19”

3.1 Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Patriarca.

Al comma 1, dopo le parole “20 e 29 maggio 2012” inserire le seguenti “ed in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale”;

Conseguentemente:

al comma 2 dopo le parole “17 gennaio 2014” inserire le seguenti “ovvero del 30 gennaio 2014 per i Comuni di cui all'allegato 1”;

al comma 5: sostituire le parole “dall’evento alluvionale” con le seguenti “dagli eventi alluvionali”; sostituire le parole da “Il Presidente della” fino a “definisce” con le seguenti “I Presidenti delle Regioni interessate o i loro delegati definiscono,”; sostituire le parole “si avvale dell’Agenzia Regionale di prevenzione e l’ambiente” con le seguenti “si avvalgono delle rispettive Agenzie Regionali per la protezione ambientale”; sostituire le parole da “Il Presidente della” fino a “dispone” con le seguenti “I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono”;

alla rubrica dell'articolo dopo le parole “20 e 29 maggio 2012” aggiungere le seguenti “e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della Regione del Veneto”;

Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire l'alinea con la seguente: “Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4 e 7, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 8,8 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, commi da 1 a 4, si provvede:” e sostituire la lettera a) con la seguente: “quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;”

Aggiungere, in fine, il seguente allegato:

Allegato
(Articolo 3, commi 1 e 5)

Eventi atmosferici in regione del Veneto dal 30/1 al 18/2 2014	
Elenco Comuni	
PROVINCIA	Comune
BL	Agordo
BL	Alano di Piave
BL	Alleghe
BL	Auronzo di Cadore
BL	Belluno
BL	Borca di Cadore
BL	Calalzo di Cadore
BL	Canale d'Agordo
BL	Castellavazzo
BL	Cencenighe Agordino
BL	Chies d'Alpago
BL	Cibiana di Cadore
BL	Colle Santa Lucia
BL	Comelico Superiore
BL	Cortina d'Ampezzo
BL	Danta di Cadore
BL	Domegge di Cadore
BL	Falcade
BL	Farra d'Alpago
BL	Feltre
BL	Forno di Zoldo
BL	Gosaldo
BL	La Valle Agordina
BL	Lamon
BL	Lentiai
BL	Limana
BL	Livinallongo del Col di Lana
BL	Longarone
BL	Lorenzago di Cadore
BL	Lozzo di Cadore
BL	Mel
BL	Ospitale di Cadore
BL	Pedavena
BL	Perarolo di Cadore

BL	Pieve d'Alpago
BL	Pieve di Cadore
BL	Ponte nelle Alpi
BL	Puos d'Alpago
BL	Rivamonte Agordino
BL	Rocca Pietore
BL	San Nicolò di Comelico
BL	San Pietro di Cadore
BL	San Tomaso Agordino
BL	San Vito di Cadore
BL	Santo Stefano di Cadore
BL	Sappada
BL	Selva di Cadore
BL	Seren del Grappa
BL	Sovramonte
BL	Taibon Agordino
BL	Tambre
BL	Trichiana
BL	Vallada Agordina
BL	Valle di Cadore
BL	Vigo di Cadore
BL	Vodo Cadore
BL	Voltago Agordino
BL	Zoldo Alto
BL	Zoppè di Cadore
PD	Abano Terme
PD	Agna
PD	Anguillara Veneta
PD	Arquà Petrarca
PD	Baone
PD	Barbona
PD	Battaglia Terme
PD	Boara Pisani
PD	Bovolenta
PD	Cadoneghe
PD	Campodarsego
PD	Carmignano di Brenta
PD	Casale di Scodosia
PD	Cervarese Santa Croce
PD	Cinto Euganeo
PD	Cittadella
PD	Codevigo
PD	Este
PD	Fontaniva
PD	Galzignano Terme

PD	Gazzo
PD	Grantorto
PD	Granze
PD	Limena
PD	Lozzo Atestino
PD	Maserà di Padova
PD	Masi
PD	Megliadino San Fidenzio
PD	Megliadino San Vitale
PD	Merlara
PD	Monselice
PD	Montagnana
PD	Montegrotto Terme
PD	Padova
PD	Pernumia
PD	Piacenza d'Adige
PD	Piazzola sul Brenta
PD	Ponso
PD	Pontelongo
PD	Pozzonovo
PD	Rovolon
PD	Rubano
PD	Saccolongo
PD	San Giorgio delle Pertiche
PD	San Martino di Lupari
PD	San Pietro Viminario
PD	Santa Giustina in Colle
PD	Santa Margherita d'Adige
PD	Sant'Urbano
PD	Selvazzano Dentro
PD	Teolo
PD	Tombolo
PD	Torreglia
PD	Urbana
PD	Veggiano
PD	Vescovana
PD	Vighizzolo d'Este
PD	Vigodarzere
PD	Villa Estense
PD	Villafranca Padovana
PD	Vo'
RO	Adria
RO	Ariano nel Polesine
RO	Bagnolo di Po
RO	Bergantino

RO	Castelguglielmo
RO	Ceregnano
RO	Corbola
RO	Ficarolo
RO	Gavello
RO	Giacciano con Baruchella
RO	Loreo
RO	Melara
RO	Porto Tolle
RO	Rosolina
RO	San Bellino
RO	Stienta
RO	Taglio di Po
RO	Trecenta
TV	Arcade
TV	Asolo
TV	Borso del Grappa
TV	Breda di Piave
TV	Caerano di San Marco
TV	Cappella Maggiore
TV	Carbonera
TV	Casale sul Sile
TV	Castelfranco Veneto
TV	Cavaso del Tomba
TV	Cessalto
TV	Cimadolmo
TV	Cison di Valmarino
TV	Codognè
TV	Colle Umberto
TV	Conegliano
TV	Farra di Soligo
TV	Follina
TV	Fontanelle
TV	Fregona
TV	Godega di Sant'Urbano
TV	Gorgo al Monticano
TV	Istrana
TV	Mansuè
TV	Mareno di Piave
TV	Maser
TV	Maserada sul Piave
TV	Meduna di Livenza
TV	Morgano
TV	Moriago della Battaglia
TV	Motta di Livenza

TV	Nervesa della Battaglia
TV	Oderzo
TV	Orsago
TV	Paderno del Grappa
TV	Paese
TV	Pieve di Soligo
TV	Ponzano Veneto
TV	Portobuffolè
TV	Possagno
TV	Preganziol
TV	Refrontolo
TV	Resana
TV	Roncade
TV	San Fior
TV	San Pietro di Feletto
TV	San Polo di Piave
TV	San Vendemiano
TV	San Zenone degli Ezzelini
TV	Santa Lucia di Piave
TV	Sarmede
TV	Sernaglia della Battaglia
TV	Silea
TV	Susegana
TV	Tarzo
TV	Trevignano
TV	Valdobbiadene
TV	Vazzola
TV	Vidor
TV	Villorba
TV	Vittorio Veneto
TV	Volpago del Montello
VE	Annone Veneto
VE	Campolongo Maggiore
VE	Caorle
VE	Cavarzere
VE	Ceggia
VE	Chioggia
VE	Cinto Caomaggiore
VE	Concordia Sagittaria
VE	Eraclea
VE	Fossalta di Piave
VE	Fossò
VE	Gruaro
VE	Jesolo
VE	Meolo

VE	Mira
VE	Musile di Piave
VE	Portogruaro
VE	Quarto d'Altino
VE	Salzano
VE	San Donà di Piave
VE	San Michele al Tagliamento
VE	Santa Maria di Sala
VE	Santo Stino di Livenza
VE	Scorzè
VE	Torre di Mosto
VE	Venezia
VI	Agugliaro
VI	Albettone
VI	Altavilla Vicentina
VI	Arcugnano
VI	Arzignano
VI	Asiago
VI	Barbarano Vicentino
VI	Bolzano Vicentino
VI	Breganze
VI	Brendola
VI	Brogliano
VI	Caldogno
VI	Caltrano
VI	Calvene
VI	Campiglia dei Berici
VI	Carrè
VI	Castelgomberto
VI	Chiampo
VI	Cornedo Vicentino
VI	Costabissara
VI	Creazzo
VI	Crespadoro
VI	Dueville
VI	Enego
VI	Fara Vicentino
VI	Gambellara
VI	Gambugliano
VI	Grisignano di Zocco
VI	Isola Vicentina
VI	Longare
VI	Lonigo
VI	Lusiana
VI	Malo

VI	Marostica
VI	Mason Vicentino
VI	Molvena
VI	Monte di Malo
VI	Montebello Vicentino
VI	Montecchio Maggiore
VI	Montegalda
VI	Montegaldella
VI	Monteviale
VI	Montorso Vicentino
VI	Mossano
VI	Nanto
VI	Nogarole Vicentino
VI	Noventa Vicentina
VI	Orgiano
VI	Pianezze
VI	Posina
VI	Pozzoleone
VI	Quinto Vicentino
VI	Romano d'Ezzelino
VI	Salcedo
VI	San Vito di Leguzzano
VI	Sandrigo
VI	Sarcedo
VI	Sarego
VI	Sossano
VI	Sovizzo
VI	Torrebelvicino
VI	Torri di Quartesolo
VI	Trissino
VI	Valli del Pasubio
VI	Vicenza
VI	Villaga
VI	Villaverla
VR	Angiari
VR	Arcole
VR	Badia Calavena
VR	Bevilacqua
VR	Brentino Belluno
VR	Brenzono
VR	Caprino Veronese
VR	Castagnaro
VR	Castel d'Azzano
VR	Cazzano di Tramigna
VR	Cologna Veneta

VR	Fumane
VR	Gazzo Veronese
VR	Grezzana
VR	Isola Rizza
VR	Minerbe
VR	Montecchia di Crosara
VR	Negrar
VR	Nogara
VR	Povegliano Veronese
VR	Roncà
VR	Roverchiara
VR	Roverè Veronese
VR	San Giovanni Ilarione
VR	San Martino Buon Albergo
VR	San Mauro di Saline
VR	San Pietro di Morubio
VR	Soave
VR	Terrazzo
VR	Tregnago
VR	Valeggio sul Mincio
VR	Velo Veronese
VR	Vestenanova
VR	Villafranca di Verona
VR	Zimella

3.2 (Nuova formulazione) Busin, De Menech, Rubinato, Ginato.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole “31 luglio 2014” con le seguenti “31 ottobre 2014”;

Conseguentemente all’articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, sostituire le parole “11,8 milioni” con le seguenti “12 milioni”;*
- b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole “8,8 milioni di euro” con le seguenti “9 milioni di euro”.*

3.6 Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca, Villarosa, Dell’Orco, Ferraresi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 2, possono essere altresì sospesi fino al 31 dicembre 2014, dietro richiesta degli interessati e previe intese a tal fine intercorse tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di finanziamento in essere, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa. A seguito della

sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione medesima.

3.9 Paglia, Ghizzoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le frazioni della città di Modena: S. Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara il danneggiamento o l'inagibilità anche temporanea della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli. L'autorità comunale, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

3.10 Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, enucleati nella delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. n. 32 del 21 dicembre 2012, i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni comunali interessate, sulla base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Nell'attività di ricognizione, di cui al periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e ai dati dell'attività economica/produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto di scorte di materie prime e semilavorati e il costo di produzione al netto dei costi di commercializzazione per i prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro.

3.23 Sani, Dallai

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Proroga triennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012)

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente

articolo, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 *final* e C (2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3.03 Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.

All'articolo 4, comma 1:

- *sostituire l'alinea con la seguente:* 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, commi 1, 2, 3 e 4, si provvede;

- *sostituire la lettera a) con la seguente:* quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

***4.2 Il Relatore**

All'articolo 4, comma 1:

- *sostituire l'alinea con la seguente:* 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, commi 1, 2, 3 e 4, si provvede;

- *sostituire la lettera a) con la seguente:* quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

***4.1 (Nuova formulazione) Pisano**

Al titolo sopprimere le parole: “disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre”

Tit.1 Il Relatore